



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 27.9.2010
COM(2010) 466 definitivo

2010/0243 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra
l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze
commerciali supplementari per i prodotti agricoli sulla base dell'articolo 19
dell'accordo sullo Spazio economico europeo**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

L'articolo 19 dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) prevede la liberalizzazione progressiva degli scambi di prodotti agricoli tra le Parti contraenti. A questo scopo, le Parti riesamineranno a intervalli biennali la situazione degli scambi di cui sopra e decideranno, nell'ambito dell'accordo e su base preferenziale, bilaterale o multilaterale, reciproca e mutualmente vantaggiosa, eventuali ulteriori smantellamenti degli ostacoli di qualsiasi tipo al commercio nel settore agricolo.

L'ultimo accordo in forma di scambio di lettere tra il Regno di Norvegia e l'Unione europea, concluso in base all'articolo 19 dell'accordo sul SEE, è entrato in vigore nel luglio 2003. Tale accordo comprendeva le disposizioni riguardanti gli scambi reciproci di formaggi e concessioni reciproche su una serie di prodotti agricoli e sui contingenti tariffari.

La presente proposta è il risultato di negoziati bilaterali sugli scambi di prodotti agricoli, condotti da marzo 2008 a gennaio 2010. L'accordo prevede l'ulteriore liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli. Le nuove preferenze consisteranno nell'ulteriore piena liberalizzazione per alcuni prodotti sensibili, consentendo quindi di rendere completamente libero circa il 60% di tali scambi tra il Regno di Norvegia e l'Unione europea. Per i prodotti più sensibili come la carne, i prodotti lattiero-caseari, la frutta, gli ortaggi e le piante ornamentali, sono stati concordati contingenti tariffari o riduzioni delle tariffe. Sono previste disposizioni specifiche per quanto riguarda la gestione dei contingenti tariffari per i formaggi.

2. INCIDENZA SUL BILANCIO

Si stima che la perdita di gettito doganale sia pari a circa 4,96 Mio EUR (importo al netto dei costi di riscossione).

Sulla base di quanto precede, la Commissione propone che il Consiglio designi le persone abilitate a concludere l'accordo a nome dell'Unione europea.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli sulla base dell'articolo 19 dell'accordo sullo Spazio economico europeo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

visto il benessere del Parlamento europeo¹,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 19 dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) dichiara che le Parti contraenti si impegnano ad adoperarsi costantemente per realizzare una progressiva liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli.
- (2) Conformemente alla decisione 2010/XXX del Consiglio del [...]², l'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli sulla base dell'articolo 19 dell'accordo sullo Spazio economico europeo è stato firmato dalla Commissione in data [...], con riserva della sua successiva conclusione.
- (3) L'accordo deve essere concluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È concluso l'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli sulla base dell'articolo 19 dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

¹ GU C [...], [...], pag. [...].

² GU L

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a procedere, a nome dell'Unione europea, al deposito dello strumento di approvazione previsto nell'accordo per esprimere il consenso dell'Unione europea a essere vincolata dall'accordo.

Articolo 3

La decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Consiglio
Il presidente*

ALLEGATO

ACCORDO

in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli sulla base dell'articolo 19 dell'accordo sullo Spazio economico europeo

A. Lettera dell'Unione europea

Egregio signore,

mi prego far riferimento ai negoziati sugli scambi bilaterali di prodotti agricoli svoltisi tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia e conclusi il 28 gennaio 2010.

È stato avviato un nuovo ciclo di negoziati sugli scambi di prodotti agricoli tra la Commissione europea e la Norvegia sulla base dell'articolo 19 dell'accordo sullo Spazio economico europeo (l'accordo sul SEE), allo scopo di promuovere la liberalizzazione progressiva degli scambi di prodotti agricoli tra l'Unione europea e la Norvegia (le Parti), su base preferenziale, reciproca e mutualmente vantaggiosa. I negoziati si sono svolti in modo regolare, prestando la dovuta attenzione all'evoluzione delle rispettive politiche e situazioni nel settore agricolo e degli scambi bilaterali e alle condizioni commerciali esistenti con altri partner commerciali in tutto il mondo.

Le confermo che tali negoziati hanno permesso di raggiungere i risultati seguenti:

1. La Norvegia si impegna a garantire l'accesso in esenzione dai dazi ai prodotti originari dell'Unione europea, elencati nell'allegato I.
2. La Norvegia si impegna a stabilire contingenti tariffari per i prodotti originari dell'Unione europea, elencati nell'allegato II.
3. La Norvegia si impegna a ridurre i dazi all'importazione per i prodotti originari dell'Unione europea, elencati nell'allegato III.
4. L'Unione europea si impegna a garantire l'accesso in esenzione dai dazi ai prodotti originari della Norvegia, elencati nell'allegato IV.
5. L'Unione europea si impegna a stabilire contingenti tariffari per i prodotti originari della Norvegia, elencati nell'allegato V.
6. I codici tariffari indicati negli allegati da I a V fanno riferimento ai codici applicabili a livello delle Parti al 1° gennaio 2009.
7. Ogni volta che sarà attuato un futuro accordo dell'OMC sull'agricoltura con l'assunzione di impegni riguardo a nuovi contingenti tariffari per le nazioni più favorite, i contingenti tariffari bilaterali per la Norvegia riguardanti la carne suina (600 tonnellate), la carne di volatili (800 tonnellate) e la carne bovina (900 tonnellate), come stabilito nell'allegato II, saranno gradualmente aboliti in base alla stessa procedura seguita per la graduale introduzione dei contingenti dell'OMC relativi agli stessi prodotti.

8. Le Parti si impegnano a consolidare, quanto prima possibile, tutte le concessioni bilaterali (quelle già esistenti e quelle previste nel presente scambio di lettere) in un nuovo scambio di lettere che sostituisce gli accordi bilaterali esistenti sui prodotti agricoli.
9. Le norme di origine ai fini dell'applicazione delle concessioni di cui agli allegati da I a V sono definite nell'allegato IV dello scambio di lettere del 2 maggio 1992. Si applica tuttavia l'allegato II, del protocollo 4, dell'accordo sul SEE anziché l'appendice dell'allegato IV dello scambio di lettere del 2 maggio 1992.
10. Le Parti adottano provvedimenti per garantire che i vantaggi che esse si concedono mutuamente non vengano messi a repentaglio da altre misure restrittive delle importazioni.
11. Le Parti si impegnano ad adottare le misure necessarie affinché i contingenti tariffari vengano gestiti in modo da permettere lo svolgimento regolare delle operazioni e l'importazione effettiva dei quantitativi concordati.
12. Le Parti si impegnano a promuovere il commercio di prodotti con indicazione geografica. Le Parti si impegnano ad avviare ulteriori discussioni bilaterali allo scopo di comprendere in maniera più adeguata le rispettive normative e procedure di registrazione, al fine di individuare il modo di rafforzare la protezione delle rispettive indicazioni geografiche nei territori di entrambe le Parti e valuteranno la possibilità di concludere un apposito accordo bilaterale.
13. Le Parti si impegnano a scambiarsi periodicamente informazioni sui prodotti che vengono commercializzati, sulla gestione dei contingenti tariffari, sull'andamento dei prezzi nonché tutte le informazioni utili concernenti i rispettivi mercati interni e l'applicazione dei risultati dei negoziati.
14. Su richiesta di una delle parti vengono avviate consultazioni in merito a qualsiasi problema attinente all'applicazione dei risultati dei negoziati. In caso di difficoltà nell'applicazione dei risultati dei negoziati, tali consultazioni si svolgeranno il più rapidamente possibile, in vista dell'adozione di appropriate misure correttive.
15. Le Parti prendono atto che le autorità doganali norvegesi intendono riesaminare la struttura del capitolo 6 delle tariffe doganali norvegesi. Si terranno consultazioni con la Commissione europea qualora tale riesame influisca sulle preferenze bilaterali. Le Parti concordano sul fatto che si tratterà di un'operazione di carattere tecnico.
16. Le Parti ribadiscono il loro impegno ai sensi dell'articolo 19 dell'accordo sul SEE a intensificare gli sforzi per procedere alla progressiva liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli. Le Parti si impegnano pertanto a effettuare tra due anni un nuovo esame delle condizioni degli scambi di prodotti agricoli, allo scopo di valutare possibili concessioni.
17. Per quanto riguarda l'attuale contingente tariffario di 4 500 tonnellate di formaggio per le importazioni in Norvegia, le Parti stabiliscono di comune accordo la sostituzione, a partire dal 2014, dell'attuale amministrazione di tale contingente, basata su diritti storici e sul principio dei nuovi arrivati, con un sistema di gestione diverso da quello delle aste, come il sistema di concessione di licenze o quello del "primo arrivato, primo servito", per i quali le autorità norvegesi dovrebbero stabilire

le modalità, previa consultazione con la Commissione europea, in previsione del raggiungimento di un'intesa reciproca, allo scopo di garantire che i contingenti tariffari vengano gestiti in modo da permettere lo svolgimento regolare delle operazioni e l'importazione effettiva dei quantitativi concordati. L'attuale amministrazione sulla base di un elenco di formaggi, cui si fa riferimento nello scambio di lettere dell'11 aprile 1983, sarà abolita.

In merito alla gestione del nuovo contingente tariffario di 2 700 tonnellate di formaggio per le importazioni in Norvegia, le Parti stabiliscono di comune accordo che essa rientrerà in un sistema di aste. L'amministrazione tramite aste sarà riesaminata come indicato nei paragrafi precedenti. In particolare, saranno valutati l'utilizzo dei contingenti e le commissioni d'asta.

I contingenti tariffari di 7 200 tonnellate di formaggio per le importazioni nell'Unione europea e in Norvegia si applicano a tutti i tipi di formaggi.

18. In caso di ulteriore allargamento dell'UE, le Parti valuteranno gli effetti sugli scambi bilaterali allo scopo di adattare le preferenze bilaterali in modo che possano continuare gli scambi preferenziali esistenti in precedenza tra la Norvegia e i paesi aderenti.

Il presente accordo in forma di scambio di lettere entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di deposito dell'ultimo strumento di approvazione.

Mi prego di confermarLe l'accordo dell'Unione europea in merito al contenuto della lettera.

La prego di confermare l'accordo del Suo governo su quanto precede.

Voglia accettare l'espressione della mia profonda stima.

Fatto a Bruxelles,

*Per l'Unione europea,
Per il Consiglio dell'UE*

ALLEGATO I DELL'ACCORDO

Accesso in esenzione dai dazi per le importazioni in Norvegia di prodotti originari dell'Unione europea

Tariffa doganale norvegese	Designazione delle merci
Capitolo 01: Animali vivi	
0106 0106.39.10	Altri animali vivi Fagiani
Capitolo 02: Carni e frattaglie commestibili	
0208 0208.90.60	Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate Cosce di rane
Capitolo 05: Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove	
0511 0511.99.21 0511.99.40	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana Polvere di sangue, non atta all'alimentazione umana né all'alimentazione animale Carni e sangue, non destinati all'alimentazione animale
Capitolo 06: Piante vive e altre piante; bulbi, radici e affini; fiori recisi e fogliame ornamentale	
0601 0601.10.01 0601.10.02 0601.10.09 0601.20.00	Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria diverse dalle radici della voce 12.12. Bulbi e tuberi destinati all'orticoltura Radici tuberose, zampe e rizomi destinati all'orticoltura Altri Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria diverse dalle radici
0602 0602.10.10 0602.10.22 0602.10.23 0602.10.91 0602.10.92 0602.20.00 0602.30.11 0602.30.12 0602.30.90 0602.90.20	Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio) Talee senza radici o in vitro, di piante verdi dal 15 dicembre al 30 aprile, destinate all'orticoltura Talee senza radici o in vitro, di <i>Saintpaulia</i> , <i>Scaevola</i> , e <i>Streptocarpus</i> , destinate all'orticoltura Talee senza radici o in vitro, di <i>Dendranthema x grandiflora</i> e <i>Chrysanthemum x morifolium</i> , dal 1° aprile al 15 ottobre, destinate all'orticoltura Talee senza radici eccetto le talee senza radici o in vitro destinate all'orticoltura Marze Alberi, arbusti, arboscelli e cespugli, da frutta commestibile, anche innestati Azalee da interni (<i>Azalea indica</i> , <i>Rhododendron simsii</i> , <i>Rhododendron indicum</i>), anche innestate, fiorite Azalee da interni (<i>Azalea indica</i> , <i>Rhododendron simsii</i> , <i>Rhododendron indicum</i>), anche innestate, non fiorite, dal 15 novembre al 23 dicembre Rododendri e azalee, anche innestati, eccetto le azalee da interni (<i>Azalea indica</i> , <i>Rhododendron simsii</i> , <i>Rhododendron indicum</i>) Scorte

0602.90.30	Bosso (<i>Buxus</i>), dracena, camelia, araucaria, agrifoglio (<i>Ilex</i>), lauro (<i>Laurus</i>), kalmia, magnolia, palma (<i>Palmae</i>), amamelide (<i>Hamamelis</i>), aucuba, pieris, piracanta (<i>Pyracantha</i>) e stranvaesia, con zolla di terra o altri mezzi di coltura
0602.90.41	Alberi e cespugli, diversi da quelli menzionati in precedenza, con zolla di terra o altri mezzi di coltura
0602.90.42	Piante perenni, con zolla di terra o altri mezzi di coltura
0602.90.50	Piante verdi in vaso dal 15 dicembre al 30 aprile, anche quelle importate nell'ambito di gruppi misti di piante, con zolla di terra o altri mezzi di coltura
0602.90.80	Altro, senza zolla di terra o altri mezzi di coltura
0604	Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati
0604.10.00	Muschi e licheni
0604.91.91	Capelvenere (<i>Adiantum</i>) e <i>Asparagus</i> dal 1° novembre al 31 maggio, freschi
0604.91.92	Alberi di Natale, tagliati
0604.91.99	Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, freschi, per mazzi o per ornamento, eccetto capelvenere (<i>Adiantum</i>), <i>Asparagus</i> e alberi di Natale
0604.99.00	Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, per mazzi o per ornamento, eccetto quelli freschi
Capitolo 07: Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci	
0703	Cipolle, scalogni, aglio, porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati
ex 0703.90.01	Porri dal 20 febbraio al 31 maggio, freschi o refrigerati
0704	Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli-rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati
0704.10.50	Cavoli broccoli, freschi o refrigerati
0704.90.60	Cavoli cinesi, freschi o refrigerati
0704.90.94	Cavoli verza dal 1° luglio al 30 novembre, freschi o refrigerati
0704.90.96	Cavoli laciniati dal 1° agosto al 30 novembre, freschi o refrigerati
0705	Lattughe (<i>Lactuca sativa</i>) e cicorie (<i>Cichorium spp.</i>) fresche o refrigerate
0705 29 11	Indivie dal 1° aprile al 30 novembre, fresche o refrigerate
0705 29 19	Cicorie, eccetto le cicorie witloof e le indivie, dal 1° aprile al 30 novembre, fresche o refrigerate
0708	Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati
0708.90.00	Legumi da granella diversi da fagioli e piselli, freschi o refrigerati
0709	Altri ortaggi, freschi o refrigerati
ex 0709.40.20	Sedani, eccetto i sedani-rapa, dal 15 dicembre al 31 maggio, freschi o refrigerati
0709.70.10	Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini) dal 1° maggio al 30 settembre, freschi o refrigerati
0710	Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati
0710.30.00	Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini), congelati
0710.80.10	Asparagi e carciofi, congelati
0710.80.40	Funghi, congelati
0710.80.94	Cavoli broccoli, congelati

0712	Ortaggi o legumi secchi interi, tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati
0712.20.00	Cipolle, secche
0712.31.00	Funghi del genere <i>Agaricus</i> , secchi
0712.32.00	Orecchie di Giuda (<i>Auricularia spp.</i>), secche
0712.33.00	Tremelle (<i>Tremella spp.</i>), secche
0712.39.01	Tartufi, secchi
0712.39.09	Funghi secchi, eccetto quelli del genere <i>Agaricus</i>
0713	Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati³
0713.31.00	Fagioli delle specie <i>Vigna mungo</i> (L.) Hepper o <i>Vigna radiata</i> (L.) Wilczek, secchi e sgranati
0713.32.00	Fagioli azuki (<i>Phaseolus</i> or <i>Vigna angularis</i>), secchi e sgranati
0713.33.00	Fagioli comuni (<i>Phaseolus vulgaris</i>), secchi e sgranati
0713.39.00	Fagioli secchi e sgranati, eccetto i fagioli delle specie <i>Vigna mungo</i> (L.) Hepper, <i>Vigna radiata</i> (L.) Wilczek, i fagioli azuki (<i>Phaseolus</i> o <i>Vigna angularis</i>) e i fagioli comuni (<i>Phaseolus vulgaris</i>)
0713.90.00	Legumi da granella secchi e sgranati, eccetto piselli, ceci, fagioli, lenticchie, fave e favette
0714	Radici di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellet; midollo della palma a sago
0714.10.90	Manioca (cassava), non atta all'alimentazione animale
0714.20.90	Patate dolci, non atte all'alimentazione animale
Capitolo 08: Frutta commestibile; scorze di agrumi o di meloni	
0802	Altra frutta a guscio, fresca o secca, anche sgusciata o decorticata
0802.40.00	Castagne e marroni (<i>Castanea spp.</i>), freschi o secchi
0802.50.00	Pistacchi, freschi o secchi
0802.60.00	Noci macadamia, fresche o secche
0802.90.10	Noci di pecàn, fresche o secche
0802.90.99	Altra frutta a guscio eccetto mandorle, nocciole, noci comuni, castagne e marroni, pistacchi, noci macadamia, noci di pecàn e pinoli, freschi o secchi
0804	Datteri, fichi, ananassi, avocado, guaiave, manghi e mangostani, freschi o secchi
0804.10.00	Datteri, freschi o secchi
0804.20.10	Fichi, freschi
0804.50.01	Guaiave, fresche o secche
0804.50.02	Manghi, freschi o secchi
0804.50.03	Mangostani, freschi o secchi
0805	Agrumi, freschi o secchi
0805.40.90	Pompelmi o pomeli, non destinati all'alimentazione animale, freschi o secchi

³

Questi prodotti sono importati in esenzione dai dazi. La Norvegia si riserva tuttavia il diritto di introdurre un dazio se i prodotti sono importati per l'alimentazione animale.

0805.90.90	Agrumi, freschi o secchi, eccetto arance, mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), clementine, wilking e ibridi simili di agrumi, pompelmi e pomeli, limoni e limette, non destinati all'alimentazione animale
0807	Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi
0807.20.00	Papaie, fresche
0808	Mele, pere e cotogne, fresche
0808.20.60	Cotogne, fresche
0809	Albicocche, ciliegie, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnone, fresche:
0809.40.60	Prugnone, fresche
0810	Altra frutta fresca
0810.20.91	More di rovo, fresche
0810.20.99	More di gelso e morelamponi, fresche
0810.40.90	Mirtilli rossi, mirtilli neri ed altri frutti del genere <i>Vaccinium</i> , freschi, eccetto i mirtilli rossi del genere " <i>Vaccinium vitis-idaea</i> "
0810.60.00	Durian, freschi
0810.90.90	Altra frutta eccetto fragole, lamponi, more di rovo o di gelso, morelamponi, mirtilli rossi, mirtilli neri ed altri frutti del genere <i>Vaccinium</i> , kiwi, durian, camemori, uva spina, ribes a grappoli, compreso il ribes nero, fresca
0811	Frutta anche cotta in acqua o al vapore, congelata, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
0811.90.01	Mirtilli rossi, congelati
0811.90.02	Camemori, congelati
0811.90.04	Mirtilli neri, congelati
0903	Matè
0903.00.00	Matè
0909	Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino, di carvi o di bacche di ginepro
0909.10.00	Semi di anice o di badiana
0909.20.00	Semi di coriandolo
0909.30.00	Semi di cumino
0909.40.00	Semi di carvi
0909.50.10	Finocchio
0909.50.20	Bacche di ginepro
0910	Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry e altre spezie
0910.30.00	Curcuma
0910.91.00	Miscugli previsti nella nota 1 b) del capitolo 9
0910.99.90	Altre spezie eccetto zenzero, zafferano, curcuma, miscugli previsti nella nota 1 b) del capitolo 9, bacche di alloro, foglie di alloro, semi di sedano e timo
Capitolo 10: Cereali	
1008	Grano saraceno, miglio e scagliola; altri cereali
1008.30.90	Scagliola, non atta all'alimentazione animale

Capitolo 11: Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento	
1104	Cereali altrimenti lavorati (per esempio: mondati, schiacciati, in fiocchi, perlati, tagliati o spezzati); germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati (eccetto farine di cereali, riso semigreggio e semilavorato o lavorato e rotture di riso)
1104.29.02	Grano saraceno lavorato eccetto quello schiacciato o in fiocchi, non destinato all'alimentazione animale
1104.29.04	Miglio lavorato eccetto quello schiacciato o in fiocchi, non destinato all'alimentazione animale
1106	Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713, di sago o di radici o tuberi della voce 0714 e dei prodotti del capitolo 8
1106.10.90	Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713, non destinati all'alimentazione animale
1106.30.90	Farine, semolini e polveri dei prodotti del capitolo 8, non destinati all'alimentazione animale
1108	Amidi e fecole; inulina
1108.11.90	Amido di frumento (grano) non contenente fecola di patate, non destinato all'alimentazione animale
1108.12.90	Amido di granturco non contenente fecola di patate, non destinato all'alimentazione animale
1108.14.90	Fecola di manioca non contenente fecola di patate, non destinata all'alimentazione animale
1108.19.10	Amido di riso
1108.19.90	Altri amidi e fecole diversi da amido di frumento (grano), amido di granturco, fecola di patate, fecola di manioca e amido di riso, non contenenti fecola di patate, non destinati all'alimentazione animale
1108.20.90	Inulina, non atta all'alimentazione animale
1109	Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco
1109.00.90	Glutine di frumento, non destinato all'alimentazione animale
Capitolo 12: Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi	
1207	Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati
1207.50.90	Semi di senape, non destinati all'alimentazione animale
1209	Semi, frutti e spore da sementa
1209.10.00	Semi di barbabietole da zucchero
1209.91.10	Semi di cetriolo, cavolfiore, carota, cipolla, scalogno, porro, prezzemolo, indivia e lattuga
1209.91.91	Semi di cavolo
1209.91.99	Semi di ortaggi, eccetto quelli di cetriolo, cavolfiore, carota, cipolla, scalogno, porro, prezzemolo, indivia, lattuga e cavolo
1210	Coni di luppolo freschi o secchi, anche tritati, macinati o in forma di pellet; luppolina
1210.10.00	Coni di luppolo, non tritati né macinati né in forma di pellet
1210.20.01	Coni di luppolo, tritati, macinati o in forma di pellet
1210.20.02	Luppolina
Capitolo 13: Gomma lacca; gomme, resine e altri succhi ed estratti vegetali	
1302	Oppio, oleoresina di vaniglia, altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati,
1302.11.00	Oppio

1302.19.09	Succhi ed estratti vegetali, eccetto gli estratti vegetali miscelati tra loro destinati alla fabbricazione di bevande o di preparati alimentari, eccetto i succhi e gli estratti di aloe, <i>Quassia amara</i> , manna, piretro o delle radici di piante contenenti rotenone; oleoresina di vaniglia
Capitolo 15: Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale	
1502	Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 15.03
1502.00.90	Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 15.03, non destinati all'alimentazione animale
1503	Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina ed olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati
1503.00.00	Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina ed olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati
1504	Grassi e oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1504.10.20	Oli di fegato di pesci, non destinati all'alimentazione animale, frazioni solide
1504.20.40	Grassi ed oli di pesci e loro frazioni, non destinati all'alimentazione animale, frazioni solide
1504.20.99	Grassi ed oli di pesci e loro frazioni, non destinati all'alimentazione animale, eccetto le frazioni solide
1504.30.21	Grassi e loro frazioni, di mammiferi marini, non destinati all'alimentazione animale
1505	Grasso di lana e sostanze grasse
1505.00.00	Grasso di lana e sostanze grasse derivate (compresa la lanolina)
1506	Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1506.00.21	Grasso di ossa, olio di ossa e olio di piede di bue, non destinati all'alimentazione animale
1506.00.30	Altri grassi e oli animali e loro frazioni, eccetto il grasso di ossa, l'olio di ossa e l'olio di piede di bue, frazioni solide, non destinati all'alimentazione animale
1506.00.99	Altri grassi e oli animali e loro frazioni, eccetto il grasso di ossa, l'olio di ossa e l'olio di piede di bue, eccetto le frazioni solide, non destinati all'alimentazione animale
1507	Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1507.90.90	Olio di soia e sue frazioni, eccetto quelli greggi, non destinati all'alimentazione animale
1508	Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1508.10.90	Olio greggio di arachide e sue frazioni, non destinati all'alimentazione animale
1508.90.90	Olio di arachide e sue frazioni, eccetto quello greggio, non destinati all'alimentazione animale
1511	Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1511.90.20	Olio di palma e sue frazioni, eccetto quello greggio, frazioni solide, non destinati all'alimentazione animale
1512	Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1512.11.90	Oli greggi di girasole o di cartamo, non destinati all'alimentazione animale
1512.19.90	Oli di girasole o di cartamo e loro frazioni, eccetto quelli greggi, non destinati all'alimentazione animale
1512.21.90	Olio greggio di cotone, non destinato all'alimentazione animale
1512.29.20	Olio di cotone e sue frazioni, eccetto quello greggio, frazioni solide, non destinati all'alimentazione animale

1512.29.99	Olio di cotone e sue frazioni, eccetto quello greggio e le frazioni solide, non destinati all'alimentazione animale
1513	Oli di cocco (olio di copra), di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1513.11.90	Olio greggio di cocco (olio di copra) e sue frazioni, non destinati all'alimentazione animale
1513.19.20	Olio di cocco (olio di copra) e sue frazioni, eccetto quello greggio, frazioni solide, non destinati all'alimentazione animale
1513.19.99	Olio di cocco (olio di copra) e sue frazioni, eccetto quello greggio e le frazioni solide, non destinati all'alimentazione animale
1513.21.90	Oli greggi di palmisti o di babassù e loro frazioni, non destinati all'alimentazione animale
1513.29.20	Oli di palmisti o di babassù e loro frazioni, eccetto quelli greggi, frazioni solide, non destinati all'alimentazione animale
1513.29.99	Oli di palmisti o di babassù e loro frazioni, eccetto quelli greggi e le frazioni solide, non destinati all'alimentazione animale
1514	Oli di ravizzone, di colza o di senape e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1514.19.90	Oli di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico e loro frazioni, tranne quelli greggi, non destinati all'alimentazione animale
1514.99.90	Oli di ravizzone, colza o senape e loro frazioni, eccetto gli oli di ravizzone e di colza a basso tenore di acido erucico e loro frazioni, eccetto quelli greggi, non destinati all'alimentazione animale
1515	Altri grassi e oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:
1515.11.90	Olio greggio di lino e sue frazioni, non destinati all'alimentazione animale
1515.19.90	Olio di lino e sue frazioni, eccetto quello greggio, non destinati all'alimentazione animale
1515.21.90	Olio greggio di granturco e sue frazioni, non destinati all'alimentazione animale
1515.29.90	Olio di granturco e sue frazioni, eccetto quello greggio, non destinati all'alimentazione animale
1515.50.20	Olio greggio di sesamo e sue frazioni, non destinati all'alimentazione animale
1515.50.99	Olio di sesamo e sue frazioni, eccetto quello greggio, non destinati all'alimentazione animale
1515.90.70	Olio greggio di jojoba e sue frazioni, non destinati all'alimentazione animale
1515.90.80	Olio di jojoba e sue frazioni, eccetto quello greggio, frazioni solide, non destinati all'alimentazione animale
1515.90.99	Olio di jojoba e sue frazioni, eccetto quello greggio e le frazioni solide, non destinati all'alimentazione animale
1516	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati
1516.10.20	Grassi e oli animali e loro frazioni, non destinati all'alimentazione animale, estratti interamente da pesci o mammiferi marini
1516.10.99	Grassi e oli animali e loro frazioni, non destinati all'alimentazione animale, eccetto quelli estratti interamente da pesci o mammiferi marini
1516.20.99	Grassi e oli vegetali e loro frazioni, non destinati all'alimentazione animale, eccetto l'olio di castoreo idrogenato
1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516
1517.90.21	Miscele alimentari liquide di oli vegetali, non atte all'alimentazione animale

1517.90.98	Miscele o preparazioni alimentari liquide di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli del capitolo 15, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 15.16, eccetto le miscele alimentari liquide di oli vegetali, le miscele alimentari liquide di oli animali e vegetali costituite essenzialmente da oli vegetali, le miscele o preparazioni culinarie utilizzate per la sformatura, quelle aventi tenore, in peso, di grassi provenienti dal latte superiore al 10%, non atte all'alimentazione alimentare
1518	Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscele o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli del presente capitolo, non nominate né comprese altrove:
1518.00.31	Oli siccativi, non destinati all'alimentazione animale
1518.00.41	Olio di lino, cotto, non destinato all'alimentazione animale
1518.00.99	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 15.16; miscele o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove, eccetto l'olio di tung (di abrasin) e altri oli simili per legno, olio di oiticica, oli siccativi, olio di lino cotto e linossina, non destinati all'alimentazione animale
Capitolo 16: Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici	
1602	Preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue (escluse salsicce, salami e prodotti simili nonché estratti e succhi di carne):
1602.20.01	di fegato di oca o di anatra
1603	Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici
1603.00.10	Estratti di carne di balena
1603.00.20	Estratti e sughi di pesci, di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici
Capitolo 17: Zuccheri e prodotti a base di zuccheri	
1701	Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido
1701.11.90	Zucchero di canna, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, non destinato all'alimentazione animale
1701.12.90	Zucchero di barbabietola, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, non destinato all'alimentazione animale
1701.91.90	Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro diversi dallo zucchero greggio, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, non destinati all'alimentazione animale
1701.99.91	Zuccheri di canna o di barbabietola, diversi dagli zuccheri greggi, e saccarosio chimicamente puro, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, non destinati all'alimentazione animale, in zollette o in polvere
1701.99.95	Zuccheri di canna o di barbabietola, diversi dagli zuccheri greggi, e saccarosio chimicamente puro, non in zollette o in polvere e senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, non destinati all'alimentazione animale, in imballaggi per la vendita al dettaglio di peso non superiore a 24 kg
1701.99.99	Zuccheri di canna o di barbabietola, diversi dagli zuccheri greggi, e saccarosio chimicamente puro, non in zollette o in polvere e senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, non destinati all'alimentazione animale, in imballaggi per la vendita all'ingrosso
1702	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati
1702.90.40	Zuccheri e melassi caramellati, compresi "zuccheri e melassi caramellati coloranti", non destinati all'alimentazione animale
Capitolo 20: Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante	
2003	Funghi e tartufi, preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico

2003.20.00	Tartufi, preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico
2003.90.09	Funghi, diversi da quelli del genere <i>Agaricus</i> , preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico, eccetto quelli coltivati
2005	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006
2005.40.03	Piselli (<i>Pisum sativum</i>), preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della rubrica 20.06 non destinati all'alimentazione animale
2005.91.00	Germogli di bambù, preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati
2006	Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta e altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate)
2006.00.10	Zenzero, cotto nello zucchero o candito (sgocciolato, diacciato o cristallizzato)
2008	Frutta e altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove
2008.19.00	Frutta a guscio e altri semi, eccetto le arachidi, compresi i miscugli
ex 2008.92.09	Miscugli di frutta non contenenti ingredienti di capitoli diversi dal capitolo 8
2008.99.02	Prugne, altrimenti preparate o conservate
2009	Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti
2009.11.19	Succhi di arancia, congelati, addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix non superiore a 67
2009.11.99	Succhi di arancia, congelati, non addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, eccetto quelli in contenitori di peso (con il contenuto) uguale o superiore a 3 kg, concentrati, di un valore Brix non superiore a 67
2009.19.19	Succhi di arancia, non congelati, addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix superiore a 67
2009.19.99	Succhi di arancia, non congelati, non addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, eccetto quelli in contenitori di peso (con il contenuto) uguale o superiore a 3 kg, di un valore Brix superiore a 67
2009.31.91	Succhi di altri agrumi diversi dalle arance e dai pompelmi, di un valore Brix non superiore a 20, eccetto quelli in contenitori di peso (con il contenuto) uguale o superiore a 3 kg, addizionati di zuccheri
2009.39.91	Succhi di altri agrumi diversi dalle arance e dai pompelmi, di un valore Brix superiore a 20, eccetto quelli in contenitori di peso (con il contenuto) uguale o superiore a 3 kg, addizionati di zuccheri
2009.41.90	Succo di ananasso, di un valore Brix non superiore a 20, eccetto quello in contenitori di peso (con il contenuto) uguale o superiore a 3 kg
2009.49.90	Succo di ananasso, di un valore Brix superiore a 20, eccetto quello in contenitori di peso (con il contenuto) uguale o superiore a 3 kg
2009.80.94	Succo di pesca o succo di albicocca
Capitolo 21: Preparazioni alimentari diverse	
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove
2106.90.31	Sciropi di zucchero, aromatizzati o colorati
Capitolo 23: Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali	
2301	Farine, polveri e agglomerati in forma di pellet, di carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana; ciccioli
2301.20.10	Farine, polveri e agglomerati in forma di pellet, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, destinati all'alimentazione animale

2309	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali
2309.10.11	Alimenti per cani, condizionati per la vendita al minuto, contenenti carni o frattaglie di animali terrestri, in recipienti ermeticamente chiusi
2309.10.12	Alimenti per gatti, condizionati per la vendita al minuto, contenenti carni o frattaglie di animali terrestri, in recipienti ermeticamente chiusi
2309.90.11	Preparazioni per l'alimentazione degli animali domestici, contenenti carni o frattaglie di animali terrestri, in recipienti ermeticamente chiusi

ALLEGATO II DELL'ACCORDO

Contingenti tariffari per le importazioni in Norvegia di prodotti originari dell'Unione europea

Tariffa doganale norvegese	Designazione delle merci	Contingenti tariffari consolidati (quantitativo annuo in tonnellate)	Di cui contingenti supplementari	Dazio nell'ambito del contingente (NOK/kg)
0201/0202	Carni di animali della specie bovina			
0201 10 00	Carcasse e mezze di carne bovina			
0201 20 01	Quarti detti "compensati", ossia quarti anteriori e quarti posteriori dello stesso animale presentati contemporaneamente			
0201 20 02	Altri quarti anteriori			
0201 20 03	Altri quarti posteriori			
0201 20 04	Tagli detti "pistola"	900 ⁽¹⁾	900	0
0202 10 00	Carcasse e mezzene			
0202 20 01	Quarti detti "compensati", ossia quarti anteriori e quarti posteriori dello stesso animale presentati contemporaneamente			
0202 20 02	Altri quarti anteriori			
0202 20 03	Altri quarti posteriori			
0202 20 04	Tagli detti "pistola"			
0203	Carni di animali della specie suina			
0203 11 10	Carni di animali della specie suina, fresche o refrigerate, carcasse e mezzene di animali della specie suina domestica	600 ⁽¹⁾	600	0
0203 21 10	Carni di animali della specie suina, congelate, carcasse e mezzene di animali della specie suina domestica			
0206 41 00	Fegati di animali della specie suina, congelati	350	100	5
0207	Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 01.05			
0207 11 00	di galli e galline della specie <i>Gallus domesticus</i> , intere, fresche o refrigerate	800 ⁽¹⁾	800	0

0207 12 00	di galli e galline della specie <i>Gallus domesticus</i> , intere, congelate			
0207 24 00	di tacchine e di tacchini, intere, fresche o refrigerate			
0207 25 00	di tacchine e di tacchini, intere, congelate			
ex 0207 35 00	Petti d'anatra	100	100	30
0210 11 00 ⁽²⁾	Prosciutti, spalle, e loro pezzi, non disossati	400	200	0
0406	Formaggi e latticini	7 200 ⁽³⁾	2 700	0
0511 99 11/ 0511 99 21	Polvere di sangue, non adatta all'alimentazione umana	350	50	0
0701 90 22	Patate di primizia dal 1° aprile al 14 maggio	2 500	2 500	0
0705 11 12/ 11 19	Lattuga iceberg dal 1° marzo al 31 maggio	400 ⁽⁴⁾	400	0
0811 10 01/ 0811 10 09	Fragole anche cotte in acqua o al vapore, congelate	2 200 ⁽⁵⁾⁽⁶⁾	300	0
1001 10 00	Frumento (grano) duro	5 000 ⁽⁷⁾	5 000	0
ex 1002 00 00	Segala autunnale ibrida	1 000 ⁽⁸⁾	1 000	0
1005 90 10	Granturco destinato all'alimentazione animale	10 000	10 000	0
1103 13 10	Semole e semolini di granturco destinati all'alimentazione animale	10 000	10 000	0
1209 23 00	Semi di festuca	400 ⁽⁹⁾	345	0
1209 24 00	Semi di fienarola o gramigna dei prati del Kentucky (<i>Poa pratensis</i> L)	200 ⁽⁹⁾	100	0
1601 00 00	Salsicce e salami	400	200	0
1602 49 10	"Bacon crisp"	350	100	0
1602 50 01	Polpette di carne	200	50	0
2009 71 00/ 2009 79 00	Succhi di mela, anche concentrati	3 300 ⁽⁵⁾	1 000	0
2005 20 91	Patate, semilavorate per la produzione di spuntini	3 000 ⁽⁴⁾	3 000	0
2009 80 10/ 2009 80 20	Succo di ribes nero	150 ⁽⁵⁾	150	0
ex 2009 80 99	Succo concentrato di mirtilli neri	200 ⁽⁵⁾	200	0

- (1) Ogni volta che sarà attuato un futuro accordo dell'OMC sull'agricoltura con l'assunzione di impegni riguardo a nuovi contingenti tariffari per le nazioni più favorite, i contingenti tariffari bilaterali per la Norvegia saranno gradualmente aboliti in base alla stessa procedura seguita per la graduale introduzione dei contingenti dell'OMC relativi agli stessi prodotti.
- (2) L'aumento del contingente corrisponde al codice tariffario 02.10.1100 al momento della concessione originaria nel 2003.
- (3) Non si applicheranno più restrizioni riguardo ai tipi di formaggi che possono essere importati in Norvegia.
- (4) La Norvegia si riserva il diritto di utilizzare i criteri dell'utilizzatore finale: industria di trasformazione.
- (5) La Norvegia si riserva il diritto di utilizzare i criteri dell'utilizzatore finale: industria delle conserve di frutta e verdura.
- (6) Fusione dei contingenti esistenti.
- (7) Criteri dell'utilizzatore finale: produzione di pasta,
- (8) La Norvegia si riserva il diritto di utilizzare i criteri dell'utilizzatore finale: per la sementa.
- (9) La Norvegia si riserva il diritto di utilizzare i criteri dell'utilizzatore finale: soltanto per i prati.

ALLEGATO III DELL'ACCORDO

Riduzioni delle tariffe per le importazioni in Norvegia di prodotti originari dell'Unione europea

Tariffa doganale norvegese	Designazione delle merci	Nuovo dazio ad valorem	Nuovo dazio specifico (NOK/kg)
0209 00 00	Grassi di maiale		10,50
0602 10 21	Begonia, tutte le varietà	10%	
0602 10 24	Pelargonium	15%	
0602 90 62	Asplenium	15%	
0602 90 67	Begonia, tutte le varietà	30%	
0603 11 20	Rose (dal 1° aprile al 31 ottobre)	150%	
0603 14 20	Crisantemi (dal 16 marzo al 14 dicembre)	150%	
0603 19 10	Mazzi misti ecc. contenenti fiori classificati con i codici merceologici da 06.03.1110 a 06.03.1420, ma nei quali i fiori non conferiscono ai mazzi il loro carattere essenziale (tuttavia, le piante specificate con i codici merceologici da 06.03.1921 a 06.03.1998 restano classificate nel rispettivo numero di codice)	150%	
0603 19 92	Tulipani (dal 1° giugno al 30 aprile)	150%	
0603 19 93	Lilium	150%	
0603 19 94	Argyranthemum (dal 1° maggio al 31 ottobre)	150%	
0603 19 95	Gypsophila	150%	
0603 19 96	Alstroemeria	150%	
ex 0707 00 90	Cetriolini (dal 1° gennaio al 30 giugno)		1,60
2008 99 01	Mele		5,75
2009 80 91	Succhi di lampone		14,50
2009 80 92	Succhi di fragola		14,50

ALLEGATO IV DELL'ACCORDO

Accesso in esenzione dai dazi per le importazioni nell'Unione europea di prodotti originari della Norvegia

Codici NC	Designazione delle merci
Capitolo 2: Carni e frattaglie commestibili	
0208	Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate
0208 90 70	Cosce di rane
Capitolo 5: Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove	
0511	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana
0511 99 39	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana, eccetto lo sperma di bovini, eccetto i prodotti di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, di animali morti del capitolo 3, eccetto tendini e nervi di origine animale, ritagli e altri cascami simili di pelli gregge, eccetto le spugne naturali di origine animale, eccetto quelli greggi
Capitolo 6: Piante vive o altre piante; bulbi, radici e affini; fiori recisi e fogliame ornamentale	
0601	Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria diverse dalle radici della voce 12.12.
0601 10 10	Giacinti
0601 10 20	Narcisi
0601 10 30	Tulipani
0601 10 40	Gladioli
0601 10 90	Altri bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo
0601 20 30	Orchidee, giacinti, narcisi e tulipani
0601 20 90	Altri bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, in vegetazione o fioriti
0602	Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio)
0602 90 10	Bianco di funghi (micelio)
0602 90 41	Alberi da bosco
0602 90 50	Altre piante da pien'aria
0602 90 91	Piante da fiori con boccioli o fiori, escluse le cactacee
0602 90 99	Altro
0604	Fogliame, foglie, rami e altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati:
0604 10 90	Muschi e licheni, eccetto i licheni delle renne
0604 91 20	Alberi di Natale
0604 91 40	Rami di conifere
06 04 99 90	Fogliame, foglie, rami e altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, freschi, per mazzi o per ornamento (esclusi alberi di Natale e rami di conifere)
Capitolo 7: Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci	

0703	Cipolle, scalogni, aglio, porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati
0703 90 00	Porri ed altri ortaggi agliacei
0704	Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli-rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati
ex 0704 10 00	Cavoli broccoli, freschi o refrigerati
0704 90 10	Cavoli bianchi e cavoli rossi
0704 90 90	Cavoli ricci, cavoli-rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati (esclusi cavolfiori, cavoli broccoli, cavolini di Bruxelles, cavoli bianchi e rossi)
0705	Lattughe (<i>Lactuca sativa</i>) e cicorie (<i>Cichorium spp.</i>), fresche o refrigerate
0705 29 00	Cicorie eccetto quelle witloof
0708	Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati
0708 90 00	Legumi da granella diversi da piselli e fagioli
0709	Altri ortaggi, freschi o refrigerati
0709 40 00	Sedani, eccetto i sedani-rapa
0709 70 00	Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini)
0710	Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati
0710 30 00	Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini), anche cotti, in acqua o al vapore, congelati
0710 80 61	Funghi del genere <i>Agaricus</i>
0710 80 69	Altri funghi
0710 80 80	Carciofi
0710 80 85	Asparagi
ex 0710 80 95	Cavoli broccoli, congelati
0712	Ortaggi o legumi secchi, interi, tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati
0712 20 00	Cipolle
0712 31 00	Funghi del genere <i>Agaricus</i>
0712 32 00	Orecchie di Giuda (<i>Auricularia spp.</i>)
0712 33 00	Tremelle (<i>Tremella spp.</i>)
0712 39 00	Tartufi e funghi secchi eccetto quelli del genere <i>Agaricus</i>
0713	Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati
0713 50 00	Fave (<i>Vicia faba var. major</i>) e favette (<i>Vicia faba var. equina</i> e <i>Vicia faba var. minor</i>)
0713.90 00	Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati (esclusi piselli, ceci, fagioli, lenticchie, fave e favette)
0714	Radici di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellet; midollo della palma a sago
0714 10 91	Manioca (cassava), del tipo utilizzato per il consumo umano, condizionata in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 28 kg, presentata fresca e intera oppure congelata senza pelle, anche tagliata in pezzi
0714 10 98	Manioca (cassava): altro

0714 20 10	Patate dolci fresche, intere, destinate al consumo umano
0714 20 90	Patate dolci; altro
Capitolo 8: Frutta commestibile; scorze di agrumi o di meloni	
0802	Altra frutta a guscio, fresca o secca, anche sgusciata o decorticata
0802 40 00	Castagne e marroni (<i>Castanea spp.</i>)
0802 50 00	Pistacchi
0802 60 00	Noci macadamia
0802 90 50	Pinoli o semi del pino domestico
0802 90 85	Altra frutta a guscio eccetto mandorle, nocciole, noci comuni, castagne e marroni, pistacchi, noci macadamia, noci di pecàn e pinoli
0804	Datteri, fichi, ananassi, avocado, guaiave, manghi e mangostani, freschi o secchi
0804 10 00	Datteri
0804 20 10	Fichi freschi
0805	Agrumi, freschi o secchi
0805 40 00	Pompelmi e pomeli
0805 90 00	Agrumi, eccetto arance, mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), clementine, wilking e ibridi simili di agrumi, pompelmi e pomeli, limoni e limette
0806	Uve, fresche o secche
0806 10 10 ⁴	Uve da tavola
0806 10 90	Altre uve fresche
0808	Mele, pere e cotogne, fresche
0808 20 90	Cotogne
0809	Albicocche, ciliege, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnone, fresche
0809 40 90	Prugnone
0810	Altra frutta fresca
0810 20 90	More di rovo o di gelso e morelamponi
0810 40 30	Mirtilli neri (frutti del " <i>Vaccinium myrtillus</i> ")
0810 40 50	Frutti del " <i>Vaccinium macrocarpon</i> " e del " <i>Vaccinium corymbosum</i> "
0810 40 90	Mirtilli rossi, mirtilli neri e altri frutti del genere <i>Vaccinium</i> eccetto quelli dei generi " <i>Vaccinium vitis-idaea</i> ", " <i>Vaccinium myrtillus</i> ", " <i>Vaccinium macrocarpon</i> " e " <i>Vaccinium corymbosum</i> ".
0810 60 00	Durian
0810 90 50	Ribes nero (cassis)
0810 90 60	Ribes rosso
0810 90 70	Ribes bianco e uva spina, freschi
0810 90 95	Frutta commestibile, fresca [eccetto frutta a guscio, banane, datteri, fichi, ananassi, avocado, guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, frutta di jack (pane di scimmia), litchi, sapotiglie, frutti della passione, carambole, pitahaya, agrumi, uve, meloni]

⁴ Il regime del prezzo di entrata viene mantenuto.

0811	Frutta anche cotta in acqua o al vapore, congelata, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
0811 90 95	Mirtilli rossi del genere " <i>Vaccinium vitis-idaea</i> ", camemori, mirtilli neri, congelati
Capitolo 9: Caffè, tè, mate e spezie	
0904	Pepe (del genere <i>Piper</i>); pimenti del genere <i>Capsicum</i> o del genere <i>Pimenta</i>, essiccati, tritati o polverizzati
0904 12 00	Pepe (del genere " <i>Piper</i> "), tritato o polverizzato
0904 20 10	Peperoni, non tritati né polverizzati
0904 20 90	Pimenti del genere <i>Capsicum</i> o del genere <i>Pimenta</i> , tritati o polverizzati
0905	Vaniglia
0905 00 00	Vaniglia
0907	Garofani (antofilli, chiodi e steli)
0907 00 00	Garofani (antofilli, chiodi e steli)
0910	Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry ed altre spezie
0910 20 90	Zafferano, tritato o polverizzato
0910 91 90	Miscugli di spezie di generi diversi, tritati o polverizzati
0910 99 33	Serpillo (<i>Thymus serpyllum</i>), eccetto quello tritato o polverizzato
0910 99 39	Timo (eccetto quello tritato o polverizzato e serpillio)
0910 99 50	Foglie di alloro (lauro)
0910 99 99	Spezie, tritate o polverizzate, eccetto pepe (del genere <i>Piper</i>), pimenti del genere <i>Capsicum</i> o del genere <i>Pimenta</i> , vaniglia, cannella, fiori di cinnamomo, garofani (antofilli e steli), noci moscate, macis, amomi e cardamomi, semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino, di carvi, e bacche di ginepro, zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry e semi di fieno greco e miscele di vari tipi di spezie
Capitolo 11: Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento	
11 04	Cereali altrimenti lavorati, per esempio, mondati, schiacciati, in fiocchi, perlati, tagliati o spezzati (eccetto farine di cereali, riso semigreggio e semilavorato o lavorato e rotture di riso)
1104 29 01	Cereali di orzo mondati (decorticati o pilati)
1104 29 03	Cereali di orzo mondati e tagliati o spezzettati (detti " <i>Grütze</i> " o " <i>grutten</i> ")
1104 29 05	Cereali di orzo, perlati
1104 29 07	Cereali di orzo, soltanto spezzati
1104 29 09	Cereali di orzo [eccetto quelli mondati (decorticati o pilati) e tagliati o spezzati (detti " <i>Grütze</i> " o " <i>grutten</i> "), perlati e soltanto spezzati]
1104 29 11	Cereali di frumento (grano) mondati [decorticati o pilati]
1104 29 18	Cereali mondati (decorticati o pilati), eccetto orzo, avena, granturco, riso o frumento (grano)
1104 29 30	Cereali perlati (eccetto orzo, avena, granturco o riso)
1104 29 51	Cereali di frumento (grano) soltanto spezzati
1104 29 55	Cereali di segala soltanto spezzati
1104 29 59	Cereali, soltanto spezzati [eccetto orzo, avena, granturco, frumento (grano) e segala]
1104 29 81	Cereali di frumento (grano) [eccetto quelli mondati (decorticati o pilati), tagliati o spezzati, perlati o soltanto spezzati]

1104 29 85	Cereali di segala [eccetto quelli mondati (decorticati o pilati), tagliati o spezzati, perlati o soltanto spezzati]
1104 29 89	Cereali [eccetto orzo, avena, granturco, frumento (grano) e segala, mondati (decorticati o pilati), tagliati o spezzati, perlati o soltanto spezzati]
1106	Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713, di sago o di radici o tuberi della voce 0714 e dei prodotti del capitolo 8
1106 10 00	Farine, semolini e polveri di piselli, fagioli, lenticchie e degli altri legumi da granella secchi della voce 0713
1106 30 10	Farine, semolini e polveri di banane
1106 30 90	Farine, semolini e polveri dei prodotti del capitolo 8 "frutta commestibile; scorze di agrumi o di meloni" (eccetto le banane)
1108	Amidi e fecole; inulina
1108 11 00	Amido di frumento (grano)
1108 12 00	Amido di granturco
1108 14 00	Fecola di manioca
1108 19 10	Amido di riso
1108 19 90	Amido [eccetto quello di frumento (grano), granturco, patate, manioca e riso]
1108 20 00	Inulina
1109	Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco
1109 00 00	Glutine di frumento (grano), anche allo stato secco
Capitolo 12: Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi	
1209	Semi, frutti e spore da sementa
1209 10 00	Semi di barbabietole da zucchero
1209 91 10	Semi di cavoli-rapa (<i>Brassica oleracea</i> , var. <i>caulorapa</i> e <i>gongylodes L.</i>) da sementa
1209 91 30	Semi di barbabietole da orto o "barbabietole rosse" (<i>Beta vulgaris</i> var. <i>conditiva</i>) da sementa
1209 91 90	Semi di ortaggi da sementa [eccetto quelli di cavoli-rapa (<i>Brassica oleracea</i> , var. <i>caulorapa</i> e <i>gongylodes L.</i>)]
1210	Coni di luppolo freschi o secchi, anche tritati, macinati o in forma di pellet; luppolina
1210 10 00	Coni di luppolo freschi o secchi (eccetto quelli tritati, macinati o in forma di pellet)
1210 20 10	Coni di luppolo, tritati, macinati o in forma di pellet, arricchiti di luppolina; luppolina
1210 20 90	Coni di luppolo, tritati, macinati o in forma di pellet (eccetto quelli arricchiti di luppolina)
Capitolo 13: Gomma lacca; gomme, resine e altri succhi ed estratti vegetali	
1302	Oppio, oleoresina di vaniglia, altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali, anche modificati
1302 19 05	Oleoresina di vaniglia
Capitolo 15: Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale	
1502	Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 15.03
1502 00 90	Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina (eccetto quelli per usi industriali, stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina e olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati)

1503	Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina e olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati
1503 00 19	Stearina solare e oleostearina (eccetto quelle per usi industriali e quelle emulsionate, mescolate o altrimenti preparate)
1503 00 90	Olio di sevo, oleomargarina e olio di strutto (eccetto quelli emulsionati, mescolati o altrimenti preparati, nonché l'olio di sevo per usi industriali)
1504	Grassi e oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1504 10 10	Oli di fegato di pesci e loro frazioni, aventi tenore di vitamina non superiore a 2,500 unità internazionali per grammo, anche raffinati (eccetto quelli modificati chimicamente)
1504 10 99	Grassi e oli di pesci e frazioni liquide, anche raffinati (eccetto quelli modificati chimicamente e gli oli di fegato)
1505	Grasso di lana e sostanze grasse
1505 00 10	Grasso di lana greggio
1507	Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1507 10 10	Olio greggio di soia, anche depurato delle mucillagini, per usi tecnici o industriali (eccetto per la fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana)
1507 10 90	Olio greggio di soia, anche depurato delle mucillagini (tranne quello per usi tecnici o industriali)
1507 90 10	Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, per usi tecnici o industriali (eccetto quelli chimicamente modificati, greggi e per la fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana)
1507 90 90	Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati (eccetto quelli per usi tecnici o industriali, chimicamente modificati e greggi)
1508	Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1508 10 90	Olio greggio di arachide (eccetto per usi tecnici o industriali)
1508 90 10	Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, per usi industriali (eccetto quelli chimicamente modificati, greggi e per la fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana)
1508 90 90	Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati (eccetto quelli chimicamente modificati, greggi e per usi tecnici o industriali)
1509	Olio d'oliva e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1509 10 10	Olio d'oliva vergine lampante ottenuto dal frutto dell'olivo esclusivamente mediante processi meccanici o altri processi fisici, in condizioni che non causano alterazioni dell'olio
1509 10 90	Olio d'oliva ottenuto dal frutto dell'olivo esclusivamente mediante processi meccanici o altri processi fisici, in condizioni che non causano alterazioni dell'olio, non trattato (eccetto l'olio d'oliva vergine lampante)
1509 90 00	Olio d'oliva e frazioni ottenuti dal frutto dell'olivo esclusivamente mediante processi meccanici o altri processi fisici, in condizioni che non causano alterazioni dell'olio (eccetto l'olio d'oliva vergine e chimicamente modificato)
1510	Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusivamente dalle olive, anche raffinati, ma non modificati chimicamente e miscele di tali oli o frazioni con gli oli o le frazioni della voce 1509
1510 00 10	Oli greggi
1510 00 90	Altro
1511	Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1511 10 90	Olio greggio di palma (eccetto quello per usi tecnici o industriali)
1511 90 11	Frazioni solide di olio di palma, anche raffinate, ma non modificate chimicamente, in imballaggi di peso non superiore a 1 kg

1511 90 19	Frazioni solide di olio di palma, anche raffinate, ma non modificate chimicamente, in imballaggi di peso superiore a 1 kg o presentate diversamente
1511 90 91	Olio di palma e sue frazioni liquide, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, per usi industriali (eccetto quelli per la fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana e greggi)
1511 90 99	Olio di palma e sue frazioni liquide, anche raffinati, ma non modificati chimicamente (eccetto quelli per usi industriali e greggi)
1512	Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1512 11 10	Oli greggi di girasole o di cartamo, per usi tecnici e industriali (eccetto quelli per la fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana)
1512 11 91	Olio greggio di girasole (eccetto quello per usi tecnici o industriali)
1512 11 99	Olio greggio di cartamo (eccetto quello per usi tecnici o industriali)
1512 19 10	Oli di girasole o di cartamo e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, per usi tecnici o industriali (eccetto quelli greggi e per la fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana)
1512 19 90	Oli di girasole o di cartamo e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente (eccetto quelli per usi tecnici e industriali e greggi)
1512 21 10	Olio greggio di cotone, per usi tecnici e industriali (eccetto quello per la fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana)
1512 21 90	Olio greggio di cotone (eccetto quello per usi tecnici e industriali)
1512 29 10	Olio di cotone e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, per usi tecnici e industriali (eccetto quelli greggi e per la fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana)
1512 29 90	Olio di cotone e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente (eccetto quelli per usi tecnici e industriali e greggi)
1513	Oli di cocco (olio di copra), di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1513 11 10	Olio greggio di cocco (olio di copra), per usi tecnici e industriali (eccetto quello per la fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana)
1513 11 91	Olio greggio di cocco (olio di copra), in imballaggi immediati di peso non superiore a 1 kg (eccetto quello per usi tecnici o industriali)
1513 11 99	Olio greggio di cocco (olio di copra), in imballaggi immediati di peso superiore a 1 kg o presentato diversamente (eccetto quello per usi tecnici o industriali)
1513 19 11	Frazioni solide di olio di cocco (olio di copra), anche raffinate, ma non modificate chimicamente, in imballaggi immediati di peso non superiore a 1 kg
1513 19 19	Frazioni solide di olio di cocco (olio di copra), anche raffinate, ma non modificate chimicamente, in imballaggi immediati di peso superiore a 1 kg
1513 19 30	Olio di cocco (olio di copra) e sue frazioni liquide, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, per usi tecnici o industriali (eccetto quelli per la fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana e greggi)
1513 19 91	Olio di cocco (olio di copra) e sue frazioni liquide, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, in imballaggi immediati di peso non superiore a 1 kg (eccetto quelli per usi tecnici o industriali e greggi)
1513 19 99	Olio di cocco (olio di copra) e sue frazioni liquide, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, in imballaggi immediati di peso superiore a 1 kg o presentati diversamente (eccetto quelli per usi tecnici o industriali e greggi)
1513 21 10	Oli greggi di palmisti o di babassù, per usi tecnici o industriali (eccetto quelli per la fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana)
1513 21 30	Oli greggi di palmisti o di babassù, in imballaggi immediati di peso non superiore a 1 kg (eccetto quelli per usi tecnici o industriali)

1513 21 90	Oli greggi di palmisti o di babassù in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg o presentati diversamente (eccetto gli oli per usi tecnici o industriali)
1513 29 11	Frazioni solide di oli di palmisti e di babassù, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, in imballaggi immediati di peso non superiore a 1 kg
1513 29 19	Frazioni solide di oli di palmisti e di babassù, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, in imballaggi immediati di peso superiore a 1 kg o presentati diversamente
1513 29 30	Oli di palmisti e di babassù e loro frazioni liquide, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, per usi tecnici o industriali (eccetto quelli destinati alla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana e greggi)
1513 29 50	Oli di palmisti e di babassù e loro frazioni liquide, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, in imballaggi immediati di peso non superiore a 1 kg (eccetto quelli per usi tecnici o industriali e greggi)
1513 29 90	Oli di palmisti e di babassù e loro frazioni liquide, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, in imballaggi immediati di peso superiore a 1 kg o presentati diversamente (eccetto quelli per usi tecnici o industriali e greggi)
1514	Oli di ravizzone, di colza o di senape e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1514 11 10	Oli di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico, "oli fissi a tenore di acido erucico inferiore al 2%", greggi, per usi tecnici o industriali (eccetto quelli per la fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana)
1514 11 90	Oli di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico, "oli fissi a tenore di acido erucico inferiore al 2%", greggi (eccetto quelli per usi tecnici o industriali)
1514 19 10	Oli di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico, "oli fissi a tenore di acido erucico inferiore al 2%" e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, per usi tecnici o industriali (eccetto quelli per la fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana e greggi)
1514 19 90	Oli di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico, "oli fissi a tenore di acido erucico inferiore al 2%" e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente (eccetto quelli per usi tecnici o industriali e greggi)
1514 91 10	Oli di ravizzone o di colza ad alto tenore di acido erucico, "oli fissi a tenore di acido erucico pari o superiore al 2%", e olio di senape, greggi, per usi tecnici o industriali (eccetto quelli per la fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana)
1514 91 90	Oli di ravizzone o di colza ad alto tenore di acido erucico, "oli fissi a tenore di acido erucico pari o superiore al 2%", e olio di senape, greggi (eccetto quelli per usi tecnici o industriali)
1514 99 10	Oli di ravizzone o di colza ad alto tenore di acido erucico, "oli fissi a tenore di acido erucico pari o superiore al 2%", e olio di senape e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, per usi tecnici o industriali (tranne quelli per la fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana e greggi)
1514 99 90	Oli di ravizzone o di colza ad alto tenore di acido erucico, "oli fissi a tenore di acido erucico pari o superiore al 2%", e olio di senape e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente (eccetto quelli per usi tecnici o industriali e greggi)
1515	Altri grassi e oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
1515 11 00	Olio greggio di lino
1515 19 10	Olio di lino e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, per usi tecnici o industriali (eccetto quelli greggi e quelli per la fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana)
1515 19 90	Olio di lino e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente (eccetto quelli per usi tecnici o industriali e greggi)
1515 21 10	Olio greggio di granturco, per usi tecnici o industriali (eccetto quello per la fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana)
1515 21 90	Olio greggio di granturco (eccetto quello per usi tecnici o industriali)

1515 29 10	Olio di granturco e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, per usi tecnici o industriali (eccetto quelli greggi e quelli per la fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana)
1515 29 90	Olio di granturco e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente (eccetto quelli per usi industriali e greggi)
1515 30 90	Olio di castoro e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente (eccetto quelli destinati alla produzione dell'acido aminoundecanoico per la fabbricazione di fibre tessili sintetiche o di materie plastiche artificiali)
1515 50 11	Olio greggio di sesamo, per usi tecnici o industriali (eccetto quello per la fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana)
1515 50 19	Olio greggio di sesamo (eccetto quello per usi tecnici o industriali)
1515 50 91	Olio di sesamo e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, per usi tecnici o industriali (eccetto quelli greggi)
1515 50 99	Olio di sesamo e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente (eccetto quelli per usi tecnici o industriali e greggi)
1515 90 29	Olio greggio di semi di tabacco (eccetto quello per usi tecnici o industriali)
1515 90 39	Olio di semi di tabacco e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente (eccetto quelli per usi tecnici o industriali e greggi)
1515 90 40	Grassi e oli vegetali greggi e loro frazioni, fissi, per usi tecnici o industriali (eccetto quelli per la fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana e quelli di soia, arachide, oliva, palma, girasole, cartamo, cotone, cocco, palmisti, babassù, ravizzone, colza e senape, semi di lino, granturco, ricino, tung, sesamo, jojoba, oiticica, cera di mirica, cera del Giappone e semi di tabacco)
1515 90 51	Grassi e oli vegetali greggi, solidi, fissi, in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg (eccetto quelli per usi tecnici o industriali e quelli di soia, arachide, oliva, palma, girasole, cartamo, cotone, cocco, palmisti, babassù, ravizzone, colza e senape, semi di lino, granturco, ricino, tung, sesamo, jojoba, oiticica, cera di mirica, cera del Giappone e semi di tabacco)
1515 90 59	Grassi e oli vegetali greggi, fissi, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg, o greggi, liquidi (eccetto quelli per usi tecnici o industriali e quelli di soia, arachide, oliva, palma, girasole, cartamo, cotone, cocco, palmisti, babassù, ravizzone, senape, semi di lino, germi di granturco, ricino, tung, sesamo, jojoba od oiticica; cera di mirica, cera del Giappone e semi di tabacco)
1515 90 60	Grassi e oli vegetali e loro frazioni, anche raffinati (eccetto quelli modificati chimicamente) per usi tecnici o industriali (eccetto quelli per la fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana, i grassi e gli oli greggi e quelli di soia, arachide, oliva, palma, girasole, cartamo, cotone, cocco, palmisti, babassù, ravizzone, semi di senape, germi di granturco, ricino, tung, sesamo, jojoba od oiticica, cera di mirica, cera del Giappone e semi di tabacco)
1515 90 91	Grassi e oli vegetali e loro frazioni, solidi, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg, non nominati altrove (eccetto quelli per usi tecnici o industriali e i grassi e gli oli greggi)
1515 90 99	Grassi e oli vegetali e loro frazioni, solidi, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg, non nominati altrove (eccetto quelli per usi tecnici o industriali e i grassi e gli oli greggi)
1516	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati
1516 10 10	Grassi e oli animali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati, in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg
1516 10 90	Grassi e oli animali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg o presentati diversamente
1516 20 91	Grassi e oli vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg (eccetto l'olio di castoro idrogenato "opal wax" e ulteriormente preparato)

1516 20 95	Oli di ravizzone, di colza, di lino, di girasole, d'illipè, di karité, di makorè, di touloucouna o di babassù e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, per usi tecnici o industriali, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg o altrimenti preparati (eccetto per la fabbricazione di prodotti destinati all'alimentazione umana)
1516 20 96	Oli di arachide, di cotone, di soia o di girasole e loro frazioni (eccetto quelli della sottovoce 1516.20.95); altri oli e loro frazioni con tenore, in peso, di acidi grassi liberi inferiore al 50%, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg o altrimenti preparati (eccetto gli oli di palimisti, illipe, cocco "copra", semi di ravizzone o di copaiba e gli oli della sottovoce 1516.20.95)
1516 20 98	Grassi e oli vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg o in altra forma (eccetto i grassi e gli oli e le loro frazioni ulteriormente preparati, gli oli di ricino idrogenati e gli oli della sottovoce 1516.20.95 e 1516.20.96)
1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516
1517 90 91	Oli vegetali alimentari, fissi, fluidi, semplicemente miscelati, aventi tenore di materie grasse provenienti dal latte non superiore al 10% (eccetto quelli parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non ulteriormente preparati, e miscele di oli d'oliva)
1517 90 99	Miscele o preparazioni alimentari di grassi o oli animali o vegetali e frazioni di differenti grassi o oli alimentari, aventi tenore di materie grasse provenienti dal latte non superiore al 10% (eccetto oli vegetali, fissi, fluidi, semplicemente miscelati e miscele o preparazioni culinarie utilizzate per la sfornatura nonché la margarina allo stato solido)
1518	Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516; miscele o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli del presente capitolo, non nominate né comprese altrove
1518 00 31	Oli greggi vegetali, fissi, fluidi, semplicemente miscelati, non alimentari, non nominati altrove, per usi tecnici o industriali (eccetto quelli per la fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana)
1518 00 39	Oli vegetali, fissi, fluidi, semplicemente miscelati, non alimentari, non nominati altrove, per usi tecnici o industriali (eccetto gli oli greggi e quelli per la fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana)
1518 00 91	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, eccetto quelli della voce 1516
1518 00 95	Miscele o preparazioni non alimentari di grassi e oli animali e vegetali e loro frazioni
1518 00 99	Altro
Capitolo 16: Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici	
1602	Preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue (escluse salsicce, salami e prodotti simili nonché estratti e succhi di carne)
1602 20 10	Fegato di oca o di anatra
1603	Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici
1603 00 10	Estratti e sughi di carne, di pesci, di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg
Capitolo 20: Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante	
2003	Funghi e tartufi, preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico
2003 20 00	Tartufi, preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico
2003 90 00	Funghi diversi da quelli del genere <i>Agaricus</i> , preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico
2005	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006

2005 40 00	Piselli (<i>Pisum sativum</i>), preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, non destinati all'alimentazione
2005 91 00	Germogli di bambù, preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati,
2008	Frutta e altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove
2008 19 11	Noci di cocco, noci di acagiù, noci del Brasile, noci di arec (o di betel), noci di cola e noci macadamia, comprese miscele contenenti guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole, pitahaya, noci di cocco, noci di acagiù, noci del Brasile, noci di arec (o di betel), noci di cola e noci di macadamia di peso non superiore al 50%, preparate o conservate in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg (tranne quelle conservate nello zucchero) Mandorle e pistacchi tostati, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg
2008 19 19	Frutta a guscio e altri semi, comprese le miscele, preparati o conservati, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg, eccetto quelli preparati o conservati nell'aceto, quelli conservati nello zucchero, ma non sciropati, confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, frutta a guscio tostata, mandorle e pistacchi tostati, noci di cocco, noci di acagiù, noci del Brasile, noci di arec (o di betel), noci di cola e noci di macadamia nonché miscele contenenti come minimo il 50% in peso di frutta tropicale e noci)
2008 19 91	Noci di cocco, noci di acagiù, noci del Brasile, noci di arec (o di betel), noci di cola e noci macadamia, comprese miscele contenenti guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole, pitahaya, noci di cocco, noci di acagiù, noci del Brasile, noci di arec (o di betel), noci di cola e noci di macadamia di peso non superiore al 50%, preparate o conservate in imballaggi immediati di contenuto non superiore ad 1 kg non nominate né comprese altrove
2008 19 93	Mandorle e pistacchi tostati, in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg
2008 19 95	Frutta a guscio tostata, in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg (eccetto arachidi, mandorle, pistacchi, noci di cocco, noci di acagiù, noci del Brasile, noci di arec (o di betel), noci di cola e noci macadamia)
2008 19 99	Frutta a guscio e altri semi, comprese le miscele, preparati o conservati, in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg, eccetto quelli preparati o conservati nell'aceto, quelli conservati nello zucchero, ma non sciropati, confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, arachidi, frutta a guscio tostata e noci di cocco, noci di acagiù, noci del Brasile, noci di arec (o di betel), noci di cola e noci di macadamia nonché miscele contenenti come minimo il 50% in peso di frutta tropicale e noci
2008 92 12	Miscele di guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya, compresi le miscele contenenti, in peso, 50% o meno di tali frutti e di noci di cocco, noci di acagiù, noci del Brasile, noci di arec (o di betel), noci di cola e noci di macadamia, preparate o conservate, con aggiunta di alcole, aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 9% con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 11,85% mas
2008 92 14	Miscele di frutta o altre parti commestibili di piante, preparate o conservate, con aggiunta di alcole, con tenore, in peso, di zuccheri superiore al 9% e con titolo alcolometrico effettivo non superiore all'11,85% massimo (eccetto le miscele di frutta a guscio, frutta tropicale e frutta tropicale/frutta a guscio di un tipo precisato nelle note aggiuntive 7 ed 8 del capitolo 20, aventi un contenuto netto pari o superiore al 50% in peso, arachidi ed altri semi)
2008 92 16	Miscele di guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya, comprese le miscele contenenti, in peso, 50% o più di tali frutti e di noci di cocco, noci di acagiù, noci del Brasile, noci di arec (o di betel), noci di cola e noci di macadamia, preparate o conservate, con aggiunta di alcole, aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 9% con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 11,85% mas
2008 92 18	Miscele di frutta o altre parti commestibili di piante, preparate o conservate, con aggiunta di alcole, con tenore, in peso, di zuccheri superiore al 9% e con titolo alcolometrico effettivo superiore all'11,85% massimo (eccetto le miscele di frutta a guscio, frutta tropicale e frutta tropicale/frutta a guscio di un tipo precisato nelle note aggiuntive 7 ed 8 del capitolo 20 con un contenuto netto, in peso, pari o superiore al 50%, arachidi ed altri semi)

2008 92 32	Miscele di guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya, compresi le miscele contenenti, in peso, 50% o più di tali frutti e di noci di cocco, noci di acagiù, noci del Brasile, noci di arec (o di betel), noci di cola e noci di macadamia, preparate o conservate, con aggiunta di alcole (eccetto quelli con tenore, in peso, di zuccheri superiore al 9%) con titolo alcolometrico inferiore o uguale a 11,85% mas
2008 92 34	Miscele di frutta o altre parti commestibili di piante, preparate o conservate, con aggiunta di alcole, con titolo alcolometrico effettivo non superiore all'11,85% massimo (eccetto quelli con tenore, in peso, di zuccheri superiore al 9% e le miscele di frutta a guscio, frutta tropicale e frutta tropicale/frutta a guscio di un tipo precisato nelle note aggiuntive 7 ed 8 del capitolo 20 con un contenuto netto, in peso, pari o superiore al 50%, arachidi ed altri semi)
2008 92 36	Miscele di guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya, compresi le miscele contenenti, in peso, 50% o più di tali frutti e di noci di cocco, noci di acagiù, noci del Brasile, noci di arec (o di betel), noci di cola e noci di macadamia, preparate o conservate, con aggiunta di alcole (eccetto quelli con tenore, in peso, di zuccheri superiore al 9%) con titolo alcolometrico effettivo superiore a 11,85% mas
2008 92 38	Miscele di frutta o altre parti commestibili di piante, preparate o conservate, con aggiunta di alcole, con titolo alcolometrico effettivo superiore all'11,85% massimo (eccetto quelli con tenore, in peso, di zuccheri superiore al 9% e le miscele di frutta a guscio, frutta tropicale e frutta tropicale/frutta a guscio di un tipo precisato nelle note aggiuntive 7 ed 8 del capitolo 20 con un contenuto netto, in peso, pari o superiore al 50%, arachidi ed altri semi)
2008 92 51	Miscele di guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya, comprese le miscele contenenti, in peso, 50% o più di tali frutti e di noci di cocco, noci di acagiù, noci del Brasile, noci di arec (o di betel), noci di cola e noci di macadamia, preparate o conservate, senza aggiunta di alcole ma con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore ad 1 kg
2008 92 59	Miscele di frutta o altre parti commestibili di piante, preparate o conservate, senza aggiunta di alcole, ma con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg (eccetto le miscele di frutta tropicale e frutta tropicale e frutta a guscio di un tipo precisato nelle note aggiuntive 7 ed 8 del capitolo 20, contenenti, in peso, 50% o più, arachidi ed altri semi e preparazioni del tipo «Müsli» a base di fiocchi di cereali non tostati della sottovoce 1904.20.10))
2008 92 72	Miscele di guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya, comprese le miscele contenenti, in peso, 50% o più di tali frutti e di noci di cocco, noci di acagiù, noci del Brasile, noci di arec (o di betel), noci di cola e noci di macadamia, preparate o conservate, senza aggiunta di alcole ma con aggiunta di zuccheri, nelle quali il peso di ciascun frutto non è superiore al 50% del peso totale, in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore ad 1 kg
2008 92 74	Miscele di frutta, nelle quali il peso di ciascun frutto non è superiore al 50% del peso totale, preparate o conservate, senza aggiunta di alcole, ma con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg (eccetto le miscele di frutta a guscio, frutta tropicale e frutta tropicale e frutta a guscio di un tipo precisato nelle note aggiuntive 7 e 8 del capitolo 20, contenenti, in peso, il 50% di arachidi e di altri semi e preparazioni del tipo «Müsli» a base di fiocchi di cereali non tostati della sottovoce 1904.20.10))
2008 92 76	Miscele di guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya, comprese le miscele contenenti, in peso, 50% o più di tali frutti e di noci di cocco, noci di acagiù, noci del Brasile, noci di arec (o di betel), noci di cola e noci di macadamia, preparate o conservate, senza aggiunta di alcole ma con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati del contenuto netto non superiore ad 1 kg (eccetto le miscele nelle quali il peso di ciascun frutto non è superiore al 50% del peso totale)
2008 92 78	Miscele di frutta o altre parti commestibili di piante, preparate o conservate, senza aggiunta di alcole, ma con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg (eccetto le miscele di frutta a guscio, frutta tropicale e frutta tropicale e frutta a guscio di un tipo precisato nelle note aggiuntive 7 ed 8 del capitolo 20, contenenti, in peso, il 50% o più di arachidi e di altri semi e miscele nelle quali il peso di ciascun frutto non è superiore al 50% del peso totale, e preparazioni del tipo «Müsli» a base di fiocchi di cereali non tostati della sottovoce 1904.20.10)
2008 92 92	Miscele di guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya, comprese le miscele contenenti, in peso, 50% o più di tali frutti e di noci di cocco, noci di acagiù, noci del Brasile, noci di arec (o di betel), noci di cola e noci di macadamia, preparate o conservate, senza aggiunta di alcole o di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 5 kg.

2008 92 93	Miscele di frutta o altre parti commestibili di piante, preparate o conservate, senza aggiunta di alcole o zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore a 5 kg, non nominati altrove (eccetto le miscele di frutta a guscio, frutta tropicale e frutta a guscio di un tipo precisato nelle note aggiuntive 7 e 8 del capitolo 20, contenenti, in peso, il 50% o più di arachidi e di altri semi e preparazioni del tipo «Müsli» a base di fiocchi di cereali non tostati della sottovoce 1904.20.10)
2008 92 94	Miscele di guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya, comprese le miscele contenenti, in peso, 50% o più di tali frutti e di noci di cocco, noci di acagiù, noci del Brasile, noci di arec (o di betel), noci di cola e noci di macadamia, preparate o conservate, senza aggiunta di alcole o di zucchero, in imballaggi immediati di contenuto netto pari o superiore a 4,5 kg. ma inferiore a 5 kg.
2008 92 96	Miscele di frutta o di altre parti commestibili di piante, preparate o conservate, senza aggiunta di alcole o di zuccheri, in imballaggi immediati il cui contenuto netto è pari o superiore a 4,5 kg ma inferiore a 5 kg. non nominate né comprese altrove, ad esclusione delle miscele di frutta a guscio, frutta tropicale o frutta a guscio di un tipo precisato nelle note aggiuntive 7 e 8 del capitolo 20, contenenti, in peso, 50% o più di arachidi ed altri semi e preparazioni del tipo «Müsli» a base di fiocchi di cereali della sottovoce 1904.20.10.
2008 92 97	Miscele di guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya, comprese le miscele contenenti, in peso, 50% o più di tali frutti e di noci di cocco, noci di acagiù, noci del Brasile, noci di arec (o di betel), noci di cola e noci di macadamia, preparate o conservate, senza aggiunta di alcole o di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore a 4,5 kg.
2008 92 98	Miscele di frutta o altre parti commestibili di piante, preparate o conservate, senza aggiunta di alcole o zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore a 4,5 kg, non nominate altrove (eccetto le miscele di frutta a guscio, frutta tropicale di un tipo precisato nella nota aggiuntiva 7 del capitolo 20, arachidi ed altri semi e preparazioni del tipo «Müsli» a base di fiocchi di cereali non tostati della voce 1904.20.10))
2008 99 45	Prugne, preparate o conservate, senza aggiunta di alcole, ma con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto superiore a 1 kg
2008 99 67	Frutta e altre parti commestibili di piante, preparate o conservate, senza aggiunta di alcole, ma con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto non superiore a 1 kg, eccetto quelle conservate nello zucchero, ma non sciroppate, confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, e frutta a guscio, arachidi ed altri semi, ananassi, agrumi, pere, albicocche, ciliegie, pesche, fragole, zenzero, frutti della passione, guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, carambole e pitahaya.
2008 99 72	Prugne, preparate o conservate, senza aggiunta di alcole o zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore a 5 kg
2008 99 78	Prugne, preparate o conservate, senza aggiunta di alcole o zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore a 5 kg
2009	Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi o legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti
2009 11 91	Succhi di arancia congelati, non fermentati, di un valore Brix non superiore a 67 a 20°C, con un valore non superiore a 30 euro per 100 kg, con tenore di zuccheri aggiunti superiore al 30% (eccetto quelli con aggiunta di alcole)
2009 11 99	Succhi di arancia congelati, non fermentati, di un valore Brix non superiore a 67 a 20°C, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti (eccetto quelli con aggiunta di alcole, con un valore non superiore a 30 euro per 100 kg e con tenore di zuccheri aggiunti superiore al 30%)
2009 19 11	Succhi di arancia, non fermentati, di un valore Brix superiore a 67 a 20°C, con un valore non superiore a 30 euro per 100 kg, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti (eccetto quelli con aggiunta di alcole e congelati)
2009 19 19	Succhi di arancia, non fermentati, di un valore Brix superiore a 67 a 20°C, con un valore superiore a 30 euro per 100 kg, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti (eccetto quelli con aggiunta di alcole e congelati)

2009 31 11	Succhi di agrumi, non fermentati, di un valore Brix non superiore a 20 a 20°C, con un valore superiore a 30 euro per 100 kg, con aggiunta di zuccheri (eccetto quelli con aggiunta di alcole, miscele, succhi di arancia e succhi di pompelmo)
2009 31 51	Succhi di limone, non fermentati, di un valore Brix non superiore a 20 a 20°C, con un valore non superiore a 30 euro per 100 kg, con aggiunta di zuccheri (eccetto quelli con aggiunta di alcole)
2009 31 91	Succhi di agrumi, non fermentati, di un valore Brix non superiore a 20 a 20°C, con un valore non superiore a 30 euro per 100 kg, con aggiunta di zuccheri (eccetto quelli con aggiunta di alcole, miscele, succhi di limone, di arancia e di pompelmo)
2009 39 91	Succhi di agrumi, non fermentati, di un valore Brix superiore a 20 ma non superiore a 67 a 20°C, con un valore non superiore a 30 euro per 100 kg, con tenore di zuccheri aggiunti superiore al 30% (eccetto quelli con aggiunta di alcole, miscele, succhi di limone, di arancia e di pompelmo)
2009 41 10	Succhi di ananasso, non fermentati, di un valore Brix non superiore a 20 a 20°C, con un valore superiore a 30 euro per 100 kg, con aggiunta di zuccheri (eccetto quelli con aggiunta di alcole)
2009 41 91	Succhi di ananasso, non fermentati, di un valore Brix non superiore a 20 a 20°C, con un valore non superiore a 30 euro per 100 kg, con aggiunta di zuccheri (eccetto quelli con aggiunta di alcole)
2009 41 99	Succhi di ananasso, non fermentati, di un valore Brix non superiore a 20 a 20°C (eccetto quelli con aggiunta di zuccheri o di alcole)
2009 80 11	Succhi di pera, non fermentati, di un valore Brix superiore a 67 a 20°C, con un valore non superiore a 22 euro per 100 kg, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti (eccetto quelli con aggiunta di alcole)
2009 80 19	Succhi di pera, non fermentati, di un valore Brix superiore a 67 a 20°C, con un valore superiore a 22 euro per 100 kg, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti (eccetto quelli con aggiunta di alcole)
2009 80 34	Succhi di guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, con un valore Brix superiore a 67 a 20°C, con un valore inferiore a 30 EUR per 100 kg (eccetto le miscele)
2009 80 35	Succhi di frutta o di ortaggi o legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix superiore a 67 a 20°C, con un valore non superiore a 30 euro per 100 kg, eccetto miscele e succhi di agrumi, frutti della passione, manghi, mangostani, papaie, frutta di jack (pane di scimmia), guaiava, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, sapotiglie, carambole e pitahaya, ananassi, pomodori, uva, mele e pere
2009 80 36	Succhi di guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya, non fermentati, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix superiore a 67 a 20° C, con un valore superiore a 30 EUR per 100 kg eccetto i succhi contenenti alcole e le miscele
2009 80 38	Succhi di frutta o di ortaggi o legumi, non fermentati, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix superiore a 67 a 20°C, con un valore superiore a 30 euro per 100 kg, eccetto quelli con aggiunta di alcole, miscele e succhi di agrumi, guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya, succo di ananas, succo di pomodoro, succo d'uva incluso il mosto d'uva, succo di mela e succo di pera
2009 80 50	Succhi di pera, non fermentati, di un valore Brix non superiore a 67 a 20°C, con un valore superiore a 18 euro per 100 kg, con aggiunta di zuccheri (eccetto quelli con aggiunta di alcole)
2009 80 61	Succhi di pera, non fermentati, di un valore Brix non superiore a 67 a 20°C, con un valore non superiore a 18 euro per 100 kg, con tenore di zuccheri aggiunti superiore al 30% (eccetto quelli con aggiunta di alcole)
2009 80 63	Succhi di pera, non fermentati, di un valore Brix non superiore a 67 a 20°C, con un valore non superiore a 18 euro per 100 kg, con tenore di zuccheri aggiunti non superiore al 30% (eccetto quelli con aggiunta di alcole)
2009 80 69	Succhi di pera, non fermentati, di un valore Brix non superiore a 67 a 20°C (eccetto quelli con aggiunta di zuccheri o di alcole)

2009 80 71	Succhi di ciliegia, non fermentati, di un valore Brix non superiore a 67 a 20°C, con un valore superiore a 30 euro per 100 kg di peso netto, con aggiunta di zuccheri (eccetto quelli con aggiunta di alcole)
2009 80 73	Succhi di guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya, non fermentati, di un valore Brix non superiore a 67 a 20°C, con un valore superiore a 30 euro per 100 kg di peso netto
2009 80 79	Succhi di frutta o di ortaggi o legumi, non fermentati, di un valore Brix non superiore a 67 a 20°C, con un valore superiore a 30 euro per 100 kg, con aggiunta di zuccheri, eccetto le miscele o quelli con aggiunta di alcole e succhi di agrumi, guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole, pitahaya, succo di ananas, succo di pomodoro, succo d'uva, incluso il mosto d'uva, succo di mela, succo di pera e succo di ciliegia
2009 80 85	Succhi di guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya, non fermentati, di un valore Brix non superiore a 67 a 20°C, con un valore non superiore a 30 euro per 100 kg di peso netto, con tenore di zuccheri aggiunti superiore al 30% (eccetto le miscele od i succhi con aggiunta di alcole)
2009 80 86	Succhi di frutta o di ortaggi o legumi, non fermentati, di un valore Brix non superiore a 67 a 20°C, con un valore non superiore a 30 euro per 100 kg, con tenore di zuccheri aggiunti superiore al 30%, eccetto le miscele o quelli con aggiunta di alcole e succhi di agrumi, guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole, pitahaya, succo di ananas, succo di pomodoro, succo d'uva, incluso il mosto d'uva, succo di mela e succo di pera
2009 80 88	Succhi di guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya, non fermentati, di un valore Brix non superiore a 67 a 20°C, con un valore non superiore a 30 euro per 100 kg di peso netto, con tenore di zuccheri aggiunti non superiore al 30% (eccetto le miscele od i succhi con aggiunta di alcole)
2009 80 89	Succhi di frutta o di ortaggi o legumi, non fermentati, di un valore Brix non superiore a 67 a 20°C, con un valore non superiore a 30 euro per 100 kg, con tenore di zuccheri aggiunti non superiore al 30%, eccetto le miscele o quelli con aggiunta di alcole e succhi di agrumi, guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole, pitahaya, succo di ananas, succo di pomodoro, succo d'uva, incluso il mosto d'uva, succo di mela e succo di pera
2009 80 95	Succhi di frutta della specie <i>vaccinium macrocarpum</i> , non fermentati, di un valore Brix non superiore a 67 a 20°C (eccetto quelli con aggiunta di zuccheri o di alcole)
2009 80 96	Succhi di ciliegia, non fermentati, di un valore Brix non superiore a 67 a 20°C (eccetto quelli con aggiunta di zuccheri o di alcole)
2009 80 97	Succhi di guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya, non fermentati, di un valore Brix non superiore a 67 a 20°C (eccetto quelli con aggiunta di zuccheri o di alcole)
2009 80 99	Succhi di frutta o di ortaggi o legumi, non fermentati, di un valore Brix non superiore a 67 a 20°C, eccetto quelli con aggiunta di zuccheri o di alcole, miscele e succhi di agrumi, guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole, pitahaya, ananas, pomodori, uva, incluso il mosto d'uva, mele, pere, ciliegie e frutti della specie <i>vaccinium macrocarpon</i>

ALLEGATO V DELL'ACCORDO

Contingenti tariffari per le importazioni nell'Unione europea di prodotti originari della
Norvegia

Codici NC	Descrizione del prodotto	Contingenti tariffari consolidati (quantitativo annuo in tonnellate)	Di cui quantitativi supplementari	Dazio nell'ambito del contingente (EUR/kg)
0406	Formaggi e latticini	7 200 (1)	3 200	0
0810 20 10	Lamponi freschi	400	400	0
2005 20	Patate a fette sottili, fritte, anche salate o aromatizzate, in imballaggi ermeticamente chiusi, atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate	200	200	0
Ex 0809 20 95	Ciliege, diverse dalle ciliege acide (2)	900	0	0
2309 10 13 2309 10 15 2309 10 19 2309 10 33 2309 10 39 2309 10 51 2309 10 53 2309 10 59 2309 10 70 2309 10 90	Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto	13 000	13 000	0

- (1) Il contingente tariffario di 7 200 tonnellate di formaggio per le importazioni nell'Unione europea si applica a tutti i tipi di formaggio.
- (2) Il periodo del contingente è prorogato dal 16 luglio – 31 agosto al 16 luglio – 15 settembre.

B. Lettera del Regno di Norvegia

Signor,

mi prego di comunicarLe che ho ricevuto la Sua lettera del [...] così redatta:

"Mi prego di far riferimento ai negoziati sugli scambi bilaterali di prodotti agricoli svoltisi tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia e conclusi il 28 gennaio 2010.

È stato avviato un nuovo ciclo di negoziati sugli scambi di prodotti agricoli tra la Commissione europea e la Norvegia sulla base dell'articolo 19 dell'accordo sullo Spazio economico europeo (l'accordo sul SEE), allo scopo di promuovere la liberalizzazione progressiva degli scambi di prodotti agricoli tra l'Unione europea e la Norvegia (le Parti), su base preferenziale, reciproca e mutualmente vantaggiosa. I negoziati si sono svolti in modo regolare, prestando la dovuta attenzione all'evoluzione delle rispettive politiche e situazioni nel settore agricolo e degli scambi bilaterali e alle condizioni commerciali esistenti con altri partner commerciali in tutto il mondo.

Le confermo che tali negoziati hanno permesso di raggiungere i risultati seguenti:

1. La Norvegia si impegna a garantire l'accesso in esenzione dai dazi ai prodotti originari dell'Unione europea, elencati nell'allegato I.
2. La Norvegia si impegna a stabilire contingenti tariffari per i prodotti originari dell'Unione europea, elencati nell'allegato II.
3. La Norvegia si impegna a ridurre i dazi all'importazione per i prodotti originari dell'Unione europea, elencati nell'allegato III.
4. L'Unione europea si impegna a garantire l'accesso in esenzione dai dazi ai prodotti originari della Norvegia, elencati nell'allegato IV.
5. L'Unione europea si impegna a stabilire contingenti tariffari per i prodotti originari della Norvegia, elencati nell'allegato V.
6. I codici tariffari indicati negli allegati da I a V fanno riferimento ai codici applicabili a livello delle Parti al 1° gennaio 2009.
7. Ogni volta che sarà attuato un futuro accordo dell'OMC sull'agricoltura con l'assunzione di impegni riguardo a nuovi contingenti tariffari per le nazioni più favorite, i contingenti tariffari bilaterali per la Norvegia riguardanti la carne suina (600 tonnellate), la carne di volatili (800 tonnellate) e la carne bovina (900 tonnellate), come stabilito nell'allegato II, saranno gradualmente aboliti in base alla stessa procedura seguita per la graduale introduzione dei contingenti dell'OMC relativi agli stessi prodotti.
8. Le Parti si impegnano a consolidare, quanto prima possibile, tutte le concessioni bilaterali (quelle già esistenti e quelle previste nel presente scambio di lettere) in un nuovo scambio di lettere che sostituisce gli accordi bilaterali esistenti sui prodotti agricoli.

9. Le norme di origine ai fini dell'applicazione delle concessioni di cui agli allegati da I a V sono definite nell'allegato IV dello scambio di lettere del 2 maggio 1992. Si applica tuttavia l'allegato II, del protocollo 4, dell'accordo sul SEE anziché l'appendice dell'allegato IV dello scambio di lettere del 2 maggio 1992.
10. Le Parti adottano provvedimenti per garantire che i vantaggi che esse si concedono mutuamente non vengano messi a repentaglio da altre misure restrittive delle importazioni.
11. Le Parti si impegnano ad adottare le misure necessarie affinché i contingenti tariffari vengano gestiti in modo da permettere lo svolgimento regolare delle operazioni e l'importazione effettiva dei quantitativi concordati.
12. Le Parti si impegnano a promuovere il commercio di prodotti con indicazione geografica. Le Parti si impegnano ad avviare ulteriori discussioni bilaterali allo scopo di comprendere in maniera più adeguata le rispettive normative e procedure di registrazione, al fine di individuare il modo di rafforzare la protezione delle rispettive indicazioni geografiche nei territori di entrambe le Parti e valuteranno la possibilità di concludere un apposito accordo bilaterale.
13. Le Parti si impegnano a scambiarsi periodicamente informazioni sui prodotti che vengono commercializzati, sulla gestione dei contingenti tariffari, sull'andamento dei prezzi nonché tutte le informazioni utili concernenti i rispettivi mercati interni e l'applicazione dei risultati dei negoziati.
14. Su richiesta di una delle parti vengono avviate consultazioni in merito a qualsiasi problema attinente all'applicazione dei risultati dei negoziati. In caso di difficoltà nell'applicazione dei risultati dei negoziati, tali consultazioni si svolgeranno il più rapidamente possibile, in vista dell'adozione di appropriate misure correttive.
15. Le Parti prendono atto che le autorità doganali norvegesi intendono riesaminare la struttura del capitolo 6 delle tariffe doganali norvegesi. Si terranno consultazioni con la Commissione europea qualora tale riesame influisca sulle preferenze bilaterali. Le Parti concordano sul fatto che si tratterà di un'operazione di carattere tecnico.
16. Le Parti ribadiscono il loro impegno ai sensi dell'articolo 19 dell'accordo sul SEE a intensificare gli sforzi per procedere alla progressiva liberalizzazione degli scambi di prodotti agricoli. Le Parti si impegnano pertanto a effettuare tra due anni un nuovo esame delle condizioni degli scambi di prodotti agricoli, allo scopo di valutare possibili concessioni.
17. Per quanto riguarda l'attuale contingente tariffario di 4 500 tonnellate di formaggio per le importazioni in Norvegia, le Parti stabiliscono di comune accordo la sostituzione, a partire dal 2014, dell'attuale amministrazione di tale contingente, basata su diritti storici e sul principio dei nuovi arrivati, con un sistema di gestione diverso da quello delle aste, come il sistema di concessione di licenze o quello del "primo arrivato, primo servito", per i quali le autorità norvegesi dovrebbero stabilire le modalità, previa consultazione con la Commissione europea, in previsione del raggiungimento di un'intesa reciproca, allo scopo di garantire che i contingenti tariffari vengano gestiti in modo da permettere lo svolgimento regolare delle operazioni e l'importazione effettiva dei quantitativi concordati. L'attuale

amministrazione sulla base di un elenco di formaggi, cui si fa riferimento nello scambio di lettere dell'11 aprile 1983, sarà abolita.

In merito alla gestione del nuovo contingente tariffario di 2 700 tonnellate di formaggio per le importazioni in Norvegia, le Parti stabiliscono di comune accordo che essa rientrerà in un sistema di aste. L'amministrazione tramite aste sarà riesaminata come indicato nei paragrafi precedenti. In particolare, saranno valutati l'utilizzo dei contingenti e le commissioni d'asta.

I contingenti tariffari di 7 200 tonnellate di formaggio per le importazioni nell'Unione europea e in Norvegia si applicano a tutti i tipi di formaggi.

18. In caso di ulteriore allargamento dell'UE, le Parti valuteranno gli effetti sugli scambi bilaterali allo scopo di adattare le preferenze bilaterali in modo che possano continuare gli scambi preferenziali esistenti in precedenza tra la Norvegia e i paesi aderenti.

Il presente accordo in forma di scambio di lettere entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di deposito dell'ultimo strumento di approvazione.".

Mi prego confermarLe l'accordo del Governo della Norvegia sul contenuto della Sua lettera.

Voglia accettare l'espressione della mia profonda stima.

Fatto a Oslo,

Per il Governo del Regno di Norvegia

SCHEDA FINANZIARIA		Fichesfin/10/247800 DDG/EM/tm 6.0.2005.1-2010		
		DATA: 9.6.2010		
1.	LINEA DI BILANCIO: Capitolo 12 – Dazi doganali e altri diritti	STANZIAMENTI: B2010: 14 079,7 Mio EUR		
2.	TITOLO: Proposta di decisione del Consiglio concernente la conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli sulla base dell'articolo 19 dell'accordo sullo Spazio economico europeo.			
3.	BASE GIURIDICA: Il trattato e in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5.			
4.	OBIETTIVI: Aggiungere preferenze commerciali reciproche per i prodotti agricoli all'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia.			
5.	INCIDENZE FINANZIARIE	PERIODO DI 12 MESI (Mio EUR)	ESERCIZIO IN CORSO 2010 (Mio EUR)	ESERCIZIO SUCCESSIVO 2011 (Mio EUR)
5.0	SPESA A CARICO — DEL BILANCIO DELLE CE (RESTITUZIONI/INTERVENTI) — DEI BILANCI NAZIONALI — ALTRO	—	—	—
5.1	ENTRATE — RISORSE PROPRIE DELLE CE (PRELIEVI/DAZI DOGANALI) — SUL PIANO NAZIONALE	—	—	-4.96
5.0.1	PREVISIONI DI SPESA	2012	2013	2014
5.1.1	PREVISIONI DI ENTRATA	—	—	—
5.2	METODO DI CALCOLO: —			
6.0	FINANZIAMENTO POSSIBILE A MEZZO STANZIAMENTI ISCRITTI NEL CAPITOLO CORRISPONDENTE DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE			YES NO
6.1	FINANZIAMENTO POSSIBILE PER STORNO DI FONDI DA CAPITOLO A CAPITOLO DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE			YES NO
6.2	NECESSITÀ DI UN BILANCIO SUPPLEMENTARE			YES NO
6.3	STANZIAMENTI DA ISCRIVERE NEI BILANCI SUCCESSIVI			YES NO
OSSERVAZIONI: La proposta riguarda la conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli. Si prevede che l'accordo entri in vigore agli inizi del 2011. Non sono previste incidenze finanziarie sul fronte della spesa. Per quanto riguarda le risorse proprie (dazi agricoli), si stima che la presente proposta possa dar luogo a una riduzione delle medesime pari a circa 4,96 Mio EUR (importo al netto dei costi di riscossione da parte degli Stati membri). Calcolo: allegato IV: importi medi 2007-2009: 2,7 Mio EUR + allegato V: importi medi 2007-2009: 3,9 Mio EUR. Totale: 6,6 Mio EUR, meno 1,7 Mio EUR di costi di riscossione = 4,96 Mio EUR.				

